



AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO

n. 10 del 15 febbraio 2018

OGGETTO: approvazione Regolamento accesso civico e accesso generalizzato.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI AZIENDA CALABRIA LAVORO

VISTI:

- la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 e approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 3 del 16 gennaio 2017 con cui è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e della Fondazione FIELD;
- la Legge del 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», che ha modificato ed integrato il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. "decreto trasparenza"), con particolare riferimento al diritto di accesso civico;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con il quale in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 35, della L. 190/2012 cit., sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con cui, conformemente a quanto previsto dall'art. 5-bis, c. 6, del D.lgs.n. 33/2013, sono state dettate le "*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2 del D.Lgs. 33/2013*", in base alle quali l'ANAC suggerisce alle amministrazioni di disciplinare, anche nelle forme di un regolamento interno, le nuove tipologie di accesso anche allo scopo di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza voluto dal legislatore;
- la Circolare n. 2 /2017 del Dipartimento della Funzione pubblica recante "*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*" con cui il medesimo Dipartimento, in raccordo con l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) e nell'esercizio della sua funzione generale di "coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi" (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983), ha fornito ulteriori chiarimenti operativi al fine di promuovere una coerente ed uniforme attuazione della disciplina dell'accesso generalizzato;

CONSIDERATO che:

- fermo restando l'impianto originario del D.lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione per finalità di Trasparenza, il nuovo Decreto introduce un nuovo strumento, detto "*diritto di accesso generalizzato*", complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, documenti delle Pubbliche Amministrazioni, fatte salve le deroghe e i divieti di legge, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità;
- in conseguenza, nel modello introdotto dal D.lgs. 97/2016, il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della Pubblica Amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione;
- il nuovo sistema di trasparenza non è più finalizzato soltanto "a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche", ma, altresì, a



“tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa” rendendo accessibili tutti i dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione attraverso i due strumenti quali quello dell’accesso civico, già disciplinato al comma 1, dell’art. 5, del D.Lgs. 33/2013 e dell’accesso generalizzato, introdotto al comma 2, del medesimo art.5, dal D.Lgs. 97/2016 (decreto FOIA – Freedom Of Information Act);

RILEVATO, pertanto, che per effetto delle modifiche introdotte dal citato D.Lgs. 97/2016, nel nostro Ordinamento vengono a coesistere tre diverse modalità di esercizio del diritto di accesso:

- accesso documentale, ai sensi dell’art. 22, della legge 241/90, qualificato quale diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi, previa adeguata motivazione e dimostrazione di avere “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso”, riconosciuto nel rispetto delle posizioni dei controinteressati e con i limiti e le esclusioni di cui all’articolo 24 della stessa Legge, con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
- accesso civico, cosiddetto semplice, previsto dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013, già disciplinato nel testo originario, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, quale rimedio amministrativo alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge;
- accesso civico, cosiddetto generalizzato, introdotto al comma 2 del D.Lgs. 33/2013, dal D.Lgs. 97/2016, qualificato quale diritto di chiunque ad “accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis;

DATO ATTO che il diritto di accesso documentale resta disciplinato dall’art. 22 e ss. della legge 241/90, come attuato nell’Ente con il vigente Regolamento già approvato con decreto del Commissario n. 60 del 3 giugno 2011;

RITENUTO, pertanto, opportuno disciplinare i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio dei restanti diritti e, conseguentemente, di dover approvare il Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato, che, formato da 13 articoli, si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- **di approvare** il Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- **di comunicare** il presente decreto, unitamente al Regolamento, all’OIV Regionale;
- **di dare atto** che dal presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
- **di procedere** alla pubblicazione sul sito internet istituzionale di Azienda Calabria Lavoro nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Commissario Straordinario

Ing. *Luigi Zinno*

